



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'articolo 1, comma 16, il quale statuisce che la denominazione "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce ad ogni effetto la denominazione "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, così come modificato con DPCM 24 marzo 2020 n. 53, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132" registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 al n. 89;

VISTO il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8.6.2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale";

VISTO il decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 sulla "disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'ar.15 della legge 28.7.2016, n.154" che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO, in particolare, l'art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l'altro, che i libri genealogici e i registri anagrafici già approvati alla data dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 52/2018, sono considerati programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n.2016/1012;

VISTA la nota n. 3249 del 9.12.2019 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori di razza frisona (ANAFI), ha chiesto l'approvazione del programma genetico della razza frisona, in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale (CTC) nella riunione del 15.11.2019;

CONSIDERATO che le suddette modifiche, così come motivate e approvate dalla CTC nella riunione del 15.11.2019, sono meritevoli di essere accolte;

RITENUTO necessario apportare alcune correzioni formali ai testi dei documenti trasmessi, riguardanti, tra l'altro, anche la numerazione degli articoli;

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.9167939 del 24/09/2020



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

CONSIDERATO che il “Disciplinare per l’attuazione del programma genetico della razza bovina frisona” e le “Norme tecniche di selezione del programma genetico dei bovini di razza frisona”, così come rimodulati, rappresentano nel loro insieme il programma genetico della razza frisona e risultano rispondere alle finalità di conservazione e di miglioramento genetico di detta razza in linea con la nuova normativa sopra richiamata;

DECRETA

Articolo unico – È approvato il nuovo programma genetico della razza frisona, costituito dal “Disciplinare per l’attuazione del programma genetico della razza bovina frisona” (*Allegato 1*) e le “Norme tecniche di selezione del programma genetico dei bovini di razza frisona” (*Allegato 2*), i cui testi sono parte integrante del presente decreto.

Il Direttore Generale
Emilio Gatto

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del D Lgs n. 82/2005

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.9167939 del 24/09/2020

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GENETICO DELLA RAZZA BOVINA "FRISONA"



ARTICOLO 1

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.lgs n.52 dell'11 maggio 2018 recante disciplina della riproduzione animale, il Libro Genealogico della razza bovina Frisona Italiana è tenuto dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini della Raza Frisona e Jersey Italiana (ANAFIJ), senza scopo di lucro, giuridicamente riconosciuta con DPR n. 1290 del 26 maggio 1959, e riconosciuta ai sensi del sopracitato decreto legislativo quale Ente selezionatore.

Il Libro Genealogico della razza Frisona Italiana è regolato dal presente Disciplinare in armonia con le normative europee ed in particolare con il regolamento UE n.2016/1012 e con sopra citato D.Lgs. n.52/2018.

CAPITOLO PRIMO

ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO

ARTICOLO 2

Programma genetico

Il programma genetico della razza Frisona opera su tutto il territorio della Repubblica Italiana con animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro genealogico.

Il Programma genetico della razza Frisona Italiana rappresenta lo strumento per il miglioramento genetico della razza ed ha la finalità di indirizzare tecnicamente l'attività di selezione, con particolare riguardo alla determinazione delle qualità genetiche dei riproduttori, promuovendo nel contempo la valorizzazione economica della razza stessa.

Le attività del Libro Genealogico sono svolte secondo le norme di cui ai successivi articoli sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di seguito "Autorità competente" ai sensi del D.lgs. 52 del 11 maggio 2018.

Lo scopo del programma genetico è quello di attuare una serie di azioni sistematiche, tra cui la registrazione, la selezione, la riproduzione e lo scambio di animali riproduttori e del loro materiale germinale, concepite in modo tale da preservare o migliorare le caratteristiche fenotipiche e/o genotipiche desiderate dei riproduttori di razza frisona.

La razza Frisona italiana è da sempre allevata per la produzione di latte.

ARTICOLO 3

COMPOSIZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO

Allo svolgimento delle attività del Libro Genealogico, ANAFIJ provvede mediante:

- a) la Commissione Tecnica Centrale;
- b) l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;
- d) il Corpo degli Esperti;

ARTICOLO 4

LA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE

1. La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per la selezione ai fini del miglioramento della razza, stabilisce le metodologie per l'attività selettiva, propone eventuali modifiche del presente Disciplinare e provvede all'approvazione del Programma Genetico come previsto dal Reg. UE 2016/1012, dal Decreto Legislativo n.52 dell'11 maggio 2018 e dalla circolare Mipaaf n.0017883 del 19 Aprile 2019 ai fini del miglioramento della razza. Stabilisce annualmente il numero di soggetti da sottoporre alla raccolta dati con i controlli funzionali.
2. Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:
 - a) 1 rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dallo stesso designato;
 - b) 1 funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;
 - c) 1 rappresentante del Ministero della Salute, - servizi veterinari - dallo stesso nominato
 - d) 6 funzionari tecnici esperti in zootecnia delle Regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, con il maggior numero di capi iscritti al Libro Genealogico facendo salva comunque la partecipazione di almeno un rappresentante per l'Italia settentrionale, uno per l'Italia centrale, uno per l'Italia meridionale e uno per l'Italia insulare. La nomina di tali funzionari viene fatta dai competenti organi Regionali o Provinciali dell'agricoltura;
 - e) 11 rappresentanti degli allevatori, nominati dall'ANAFIJ aventi i seguenti requisiti:
 - essere iscritto al Libro Genealogico da almeno 3 anni
 - avere almeno 50 capi iscritti al Libro Genealogico
 - f) 3 esperti in zootecnia, di cui uno del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Dipartimento delle Produzioni Animali, nominati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali su proposta dell'ANAFIJ;
 - g) il Presidente dell'ANAFIJ od un suo delegato;
 - h) un rappresentante del Comitato consultivo degli Esperti.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore dell'Ufficio Centrale, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto, o da un suo delegato
4. La CTC elegge, nel proprio ambito, il Presidente e due Vicepresidenti.
5. I componenti della CTC restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati, a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva.

MIPAFAF - DISCIPLINARE 07 - Prot. Interno n. 9167939 del 24/09/2020

6. I componenti della CTC che risultano assenti ingiustificati per tre consecutive sedute della Commissione vengono dichiarati decaduti e vengono sostituiti dall'Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, esperti di particolare competenza, scelti dal Presidente, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
8. La convocazione della CTC è fatta almeno quindici giorni prima della data della riunione.
9. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
10. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vicepresidente più anziano.
11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
12. Di ogni seduta è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
13. ANAFIJ è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC, attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena è verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione medesima, incluso il rappresentante dell'Autorità competente.

ARTICOLO 5

L'UFFICIO CENTRALE DEL LIBRO GENEALOGICO

1. L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico provvede:
 - a) all'espletamento dei compiti necessari ad assicurare la corretta operatività ed allo svolgimento dei Programmi Genetici di cui all'art. 7 del presente Disciplinare.
 - b) al coordinamento ed al controllo delle attività, anche con ispezioni ad allevamenti, onde assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito dal presente Disciplinare dalle norme tecniche e dalle delibere della Commissione tecnica centrale;
 - c) allo svolgimento dei compiti, servizi ed altre attività necessarie al funzionamento del Libro Genealogico compresa l'elaborazione e la stampa dei documenti;
 - d) ad effettuare le valutazioni genetiche, genomiche e morfologiche dei riproduttori, secondo quanto previsto dalle apposite norme tecniche;
 - e) alla divulgazione degli Indici genetici e genomici;
 - f) alla gestione della base dati del Libro Genealogico;
 - g) a garantire le attività e i servizi a tutti gli allevatori con capi iscritti al libro genealogico, a prescindere dal rapporto associativo
 - h) alla diffusione di altri documenti e pubblicazioni inerenti il programma genetico
2. Responsabile dell'applicazione del Disciplinare e delle delibere della Commissione Tecnica Centrale è il Direttore dell'ANAFIJ.

ARTICOLO 6

GLI ESPERTI DI RAZZA - IL CORPO DEGLI ESPERTI

Gli esperti sono tecnici specializzati e formati da ANAFIJ delegati ed incaricati di volta in volta dalla medesima Associazione allo svolgimento delle valutazioni morfologiche dei soggetti negli allevamenti, nelle mostre e nei concorsi riconosciuti dal Libro Genealogico; ad essi l'ANAFIJ può affidare l'incarico per lo svolgimento di altri servizi nell'ambito dell'attività di selezione.

L'attività degli Esperti di razza viene svolta negli allevamenti iscritti al Libro Genealogico e che sono parte del Programma Genetico della razza

Il corpo degli Esperti è formato da:

- Ispettori di razza
 - Esperti di razza
 - Esperti Nazionali
3. Il Corpo degli Esperti è retto dall'apposito Regolamento degli Esperti approvato ed aggiornato periodicamente con delibera di CTC ed approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
 4. Gli Esperti di razza sono nominati dal Consiglio Direttivo dall'ANAFIJ alla scadenza del mandato istituzionale come previsto dal Regolamento del corpo degli Esperti.
 5. Le valutazioni morfologiche dei soggetti da iscrivere o iscritti al Libro Genealogico sono effettuate dagli ispettori di razza secondo le indicazioni dell'Ufficio Centrale, quelle dei bovini presentati nelle mostre e nei concorsi ufficialmente riconosciuti dal Libro Genealogico sono effettuate dagli esperti Nazionali e devono essere svolte come stabilito nelle norme tecniche.
 - 6 Il Consiglio Direttivo dell'ANAFIJ nomina un Comitato Consultivo degli Esperti ai sensi dell'art.3 del Regolamento degli Esperti.
- Pena la decadenza dal Corpo, un Esperto non può prestare la propria opera in manifestazioni non autorizzate da ANAFIJ.

CAPITOLO SECONDO

ARTICOLO 7

Adesione al Programma genetico (PG)

1. L'adesione al Programma genetico è volontaria.
2. Per la realizzazione del PG ANAFIJ dispone di una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori nei territori geografici interessati dal Programma Genetico e di un ampio numero di allevatori che partecipano al Programma Genetico per la razza Frisona Italiana.
3. Per l'attuazione del PG ANAFIJ dispone di personale qualificato e di strutture e attrezzature adeguate per attuare il programma genetico, che dovrà essere approvato prima dalla CTC e successivamente dal Mipaaf.

CAPITOLO TERZO

AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI

AL LIBRO GENEALOGICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI

ANAFIJ esegue i controlli necessari alla tenuta delle genealogie degli animali riproduttori che saranno oggetto di tali programmi genetici in quanto detiene il Libro Genealogico della razza Frisona Italiana.

ARTICOLO 8

L'ADESIONE AL LIBRO GENEALOGICO

1. L'allevatore proprietario che intende iscrivere o registrare i propri soggetti di razza Frisona deve presentare domanda all'ANAFIJ.

2. L'adesione al Libro Genealogico è volontaria.
3. Si può aderire al PG anche se non si è soci, l'importante è che gli animali siano iscritti al LG.
4. L'adesione comporta l'accettazione del presente Disciplinare, delle norme tecniche, delle disposizioni dell'Ufficio centrale del Libro Genealogico nonché delle successive modifiche apportate dagli organi competenti.
5. Possono essere ammessi al Libro Genealogico tutti gli allevatori proprietari di bovini di razza Frisona e che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) avere soggetti in possesso dei caratteri di razza così come stabilito nelle norme tecniche.
 - b) essere sottoposti, ai Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione di latte svolti dall'Ente delegato da ANAFIJ ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n.52 dell'11 maggio 2018, se rientranti nelle aziende oggetto di delega ai sensi dell'articolo 6 del citato D.lgs 52/2018 e con parere favorevole della CTC;
 - c) essere comunque sottoposti in forma regolare e continuativa alle verifiche previste dalle norme tecniche del Disciplinare del Libro Genealogico.
 - d) essere sottoposti ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente;
 - e) essere sottoposti con regolarità alle valutazioni morfologiche nei tempi e nei modi stabiliti con delibera di CTC dall'ANAFIJ.
6. L'ammissione è deliberata dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico previa verifica dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità e, limitatamente al punto (a), dopo il giudizio di idoneità formulato da un esperto di razza.
7. L'allevatore che non ritenga accettabile la mancata ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico può ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'ANAFIJ.
8. I centri di produzione di materiale riproduttivo ed i tenutari delle stazioni di monta pubblica, sono considerati a tutti gli effetti allevamenti del Libro Genealogico e pertanto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza di quanto previsto dai disciplinari.
9. L'Ufficio centrale procede alla radiazione di quegli allevatori che abbiano presentato le proprie dimissioni dal Libro genealogico, nonché di quegli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di adesione.

ARTICOLO 9

L'AMMISSIONE DEI RIPRODUTTORI

1. Sono iscritti al Libro Genealogico tutti i soggetti degli allevamenti aderenti al Libro Genealogico, in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche.
2. Sono parimenti iscritti al Libro Genealogico i soggetti registrati, ma non più presenti in allevamenti aderenti al Libro Genealogico.
3. L'iscrizione al Libro Genealogico di animali importati, nati da embrioni o da materiale riproduttivo importato, o concepiti all'estero è condizionata al possesso dei requisiti previsti dalle apposite norme tecniche.
4. I soggetti provenienti dai Libri Genealogici ufficialmente riconosciuti di paesi terzi, i figli di femmine importate gravide, ed i soggetti esteri ottenuti con tecniche riproduttive o moltiplicative autorizzate possono essere iscritti al Libro Genealogico italiano quando ricorrono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalle norme tecniche.
5. Negli allevamenti aderenti al Libro Genealogico possono funzionare solo i tori in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme tecniche.
6. I riproduttori che siano risultati negativi alla valutazione genetica o che trasmettano tare, gravi vizi o altri caratteri negativi ai fini selettivi, non possono essere impiegati per la riproduzione.
7. L'iscrizione dei soggetti nati da fecondazione artificiale con seme importato, è subordinata alla preventiva verifica del nulla osta all'importazione del seme rilasciato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e/o. In merito all'incidenza dell'impiego di materiale seminale importato per la fecondazione

artificiale su soggetti iscritti al libro genealogico nazionale, potrà essere richiesto, da parte del MIPAAF, apposito parere al Comitato nazionale Zootecnico.

Il materiale seminale importato dovrà provenire da riproduttori provati di eccezionale valore genetico o inclusi dall'Uff. Centrale del Libro Genealogico nelle prove di progenie a carattere internazionale.

Sono fatte salve eventuali deroghe per particolari motivazioni tecniche, previa approvazione da parte degli Organi competenti.

ARTICOLO 10

STRUTTURA DEL LIBRO GENEALOGICO

Il libro genealogico, in ottemperanza alle Decisioni della Commissione C.E.E. del 14 luglio 1984 (84/419/CEE), del 17 maggio 2005 (2005/379/CE), e del Regolamento UE 2016/1012 è costituito da:

1. SEZIONE PRINCIPALE

- f) maschi e femmine con genitori e nonni iscritti alla sezione principale
- g) femmine con padre, nonni paterni e nonno materno iscritti alla sezione principale e madre e nonna materna iscritte alla sezione supplementare transitoria, ovvero la madre iscritta alla sezione principale e la nonna materna iscritta alla sezione supplementare transitoria.

Femmine in selezione

Femmine che hanno partorito almeno una volta, provenienti dalla sezione principale e sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal programma genetico. Le femmine della sezione principale i.) possono essere qualificate "Madri selezionate" sulla base dei requisiti previsti dalle specifiche delibere della Commissione Tecnica Centrale.

Maschi in selezione

Maschi iscritti nella sezione principale con i requisiti previsti dalle specifiche delibere della Commissione Tecnica Centrale per la monta naturale e per la fecondazione artificiale.

2. SEZIONE SUPPLEMENTARE

Vengono registrati gli animali con genealogia insufficiente per l'iscrizione nella sezione principale. I maschi registrati nella sezione supplementare non possono essere utilizzati per la riproduzione.

a) Sezione supplementare transitoria

Maschi e Femmine in possesso delle caratteristiche di razza e sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal programma genetico.

b) Sezione supplementare anagrafica

Maschi e femmine con caratteristiche riconducibili alla razza, non sottoposti ai programmi di raccolta dati in campo anche se previsti dal programma genetico, iscritti a richiesta del proprietario.

ARTICOLO 11

VERIFICA DELL'ASCENDENZA

1. L'Ufficio Centrale, al fine di poter garantire la correttezza genealogica di ogni soggetto iscritto, si riserva la facoltà di sottoporre ad accertamento, anche ripetutamente, qualunque soggetto.
2. L'allevatore deve consentire il prelievo dai propri animali del materiale biologico necessario per l'effettuazione del test di ascendenza. Il rifiuto comporta la cancellazione della genealogia.
3. Ai soggetti iscritti la cui ascendenza dichiarata non venisse confermata dagli esami, verrà cancellata la genealogia non confermata (paterna, materna o entrambe).

4. Metodologia e specifiche dell'accertamento d'ascendenza sono approvate dalla CTC ANAFIJ è ufficialmente accreditata da ICAR per il controllo di parentela con le analisi genomiche e può rilasciare le specifiche certificazioni.

ARTICOLO 12

IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI DI RAZZA FRISONA

L'identificazione dei soggetti di razza Frisona avviene in osservanza e con le modalità previste dalla Legislazione nazionale e Comunitaria in vigore.

ARTICOLO 13

BANCA DATI, INFORMAZIONI, MODULI E DOCUMENTI DEL LIBRO GENEALOGICO

1. Per il funzionamento del Libro Genealogico ANAFIJ si avvale di una banca dati contenente le informazioni riguardanti gli allevatori aderenti, gli animali iscritti e gli allevamenti ove gli animali sono tenuti.
2. La banca dati è strutturata ed organizzata in modo da consentirne la consultazione ed il rilascio di certificati ufficiali.
3. La base dati è alimentata con informazioni provenienti:
dalla raccolta dati, dai controlli funzionali, dagli ispettori di razza, da laboratori, da fonti estere, da elaborazioni interne ed altro.
4. I documenti ufficiali del Libro genealogico sono emessi dall'Ufficio Centrale su appositi moduli. Chiunque faccia uso indebito, sottragga, falsifichi, alteri, o riproduca i documenti ed i contrassegni o loghi dell'ANAFIJ è perseguito a norma di legge.

ARTICOLO 14

IL CERTIFICATO ED ALTRI DOCUMENTI GENEALOGICI

Il Certificato Genealogico, prodotto in ottemperanza della normativa comunitaria in vigore, certifica l'identità e l'ascendenza dei soggetti iscritti al Libro Genealogico e/o del materiale genetico da essi prodotto.

1. Nelle norme tecniche, specificate di seguito all'articolo 20, sono definiti:
 - a) I requisiti che i soggetti devono soddisfare per il rilascio del certificato genealogico e le norme per la sua emissione;
 - b) documenti genealogici che devono accompagnare embrioni, ovuli, ecc. nonché quelli per l'esportazione di seme e genetica in senso generale.
2. Il Certificato Genealogico è rilasciato, su richiesta del proprietario, dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico Nazionale.

I Certificati Genealogici dei bovini esportati ed i certificati che accompagnano l'esportazione e/o la commercializzazione di seme, ovuli od embrioni sono rilasciati dall'Ufficio Centrale secondo le modalità previste dalla normativa europea vigente.

ARTICOLO 15

MOSTRE - CONCORSI – PROMOZIONE

Le mostre e le altre eventuali manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico devono essere organizzate in base a norme previste dall'apposito Regolamento Mostre approvato ed aggiornato dalla CTC.

Qualifiche speciali possono essere attribuite ai tori ed alle vacche di particolare pregio, secondo norme predisposte dall'Uff. Centrale e deliberate dalla CTC.

ARTICOLO 16

VALUTAZIONI GENETICHE

L'ANAFIJ effettua le valutazioni genetiche e genomiche dei soggetti del Libro Genealogico, secondo le modalità previste dall'apposito disciplinare.

Le valutazioni genetiche e genomiche sono effettuate in conformità a quanto stabilito dai regolamenti dell'Unione Europea in vigore.

ARTICOLO 17

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI

L'allevatore che abbia ottenuto l'ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico, si impegna:

- a) ad osservare i disciplinari nonché le disposizioni impartite dall'Ufficio Centrale per il funzionamento del Libro Genealogico;
- b) a concorrere al finanziamento delle attività del programma genetico e Libro Genealogico con le quote di compartecipazione stabilite dall'Ente Selezionatore (ANAFIJ) per soci e non soci.
- c) a sottoporre tutte le bovine di razza Frisona dell'allevamento al controllo della produzione per la durata della loro carriera, secondo il regolamento dei Controlli della Produttività per le razze bovine da latte a tutte le valutazioni, agli accertamenti e ad altre disposizioni previste dall'Ufficio Centrale;
- d) a sottoporre alla valutazione morfologica tutte le bovine presenti nell'elenco stilato per ogni turno di valutazione previsto dalle norme in vigore deliberate dalla CTC
- e) a non utilizzare per la riproduzione tori non autorizzati.
- f) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei bollettari e registri, compresa la partecipazione anche con animali propri a specifiche attività del Libro Genealogico qualora l'ufficio centrale del Libro Genealogico lo richieda.
- g) a fornire agli uffici del Libro Genealogico informazioni aventi rilevanza selettiva sul proprio allevamento
- h) a rendere disponibili soggetti di particolare valore genetico per programmi e/o iniziative di miglioramento e promozione della razza,
- i) a partecipare attivamente alle prove di progenie nelle modalità stabilite dal disciplinare per le valutazioni genetiche
- j) a consentire all'ANAFIJ l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al LG ai fini di ricerca, indagine e certificazione
- k) ad operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa sanitaria con particolare riferimento alle norme dell'anagrafe bovina
- l) Partecipare con il bestiame iscritto alle manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico della razza Frisona qualora l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico lo ritenga opportuno.
Non utilizzare materiale genetico (seme, ovuli embrioni) non autorizzato dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico.

ARTICOLO 18

PROVVEDIMENTI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'esclusione degli allevatori dal programma genetico avviene per motivi tecnici, ovvero per infrazioni alle norme del presente disciplinare, o per il mancato pagamento delle quote di compartecipazione al programma

genetico o per il mancato pagamento delle quote sociali. L'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:

- a) ammonimento;
- b) addebito del costo reale dei servizi relativi al Libro Genealogico
- c) annullamento delle ascendenze di determinati soggetti, qualora emergano dubbi sulla loro identità.
- d) sospensione temporanea dal programma genetico;
- e) esclusione dal programma genetico;
- f) radiazione dal Libro genealogico dell'intero allevamento aderente al programma genetico, nel caso di elevata e ricorrente frequenza dei casi di inattendibilità dei dati anagrafici, produttivi o genomici;
- g) denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.

I provvedimenti di cui sopra sono deliberati dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Ufficio Centrale.

L'allevatore interessato può presentare ricorso all'ANAFIJ con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.

Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita dal Collegio dei Probiviri integrato da due membri nominati dalla Commissione Tecnica Centrale, scelti tra gli Esperti in Zootecnia di nomina MIPAAFT; essi rimangono in carica 3 anni.

La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

In caso di vertenza legale è competente il foro di Cremona

ARTICOLO 19

FINANZIAMENTO DEL LIBRO GENEALOGICO

Al finanziamento del Libro genealogico si provvede in sede centrale e periferica con:

- a) quote di compartecipazione al programma genetico e/o quote associative;
- b) contributi per servizi resi nell'ambito delle attività istituzionali;
- c) contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
- d) contributi Comunitari, Statali, Regionali e Provinciali in applicazione di leggi in materia zootecnica; altre eventuali entrate.

ARTICOLO 20

INTEGRAZIONI AL DISCIPLINARE

Le norme tecniche, costituiscono parte integrante del presente Disciplinare.

Tali norme sono emanate dall'Ufficio Centrale, previo conforme parere della Commissione Tecnica Centrale e su approvazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Le modifiche di iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione, quelle proposte dall'ANAFIJ, previo conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, devono essere trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, entro 60 giorni dalla data della delibera della Commissione Tecnica Centrale.

Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo Decreto d'approvazione o, comunque, dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

ARTICOLO 21

Le modifiche al presente Disciplinare d'iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali proposte dall'ANAFIJ, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano ufficialmente in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione.

NORME TECNICHE DI SELEZIONE DEL PROGRAMMA GENETICO DEI BOVINI DI RAZZA FRISONA ITALIANA

LE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

Art. 1

Le caratteristiche morfologiche della razza Frisona

Femmine - Caratteri generali

standard di razza Mantello bianco e nero o bianco e rosso.
Musello: generalmente rosa con macchie nere.
Cute della mammella non pigmentata. Peso di 600-900 kg in età adulta.

Femmine - Caratteristiche morfologiche desiderabili

Spiccata funzionalità in particolare nella mammella. Struttura scheletrica solida e ben definita che evidenzia buoni caratteri da latte. Di seguito sono elencati i principali aspetti:

| | |
|--|--|
| Anteriore | Armonico nell'insieme; collo piuttosto allungato e sottile, ricco di pliche cutanee; garrese ben serrato pronunciato e piuttosto affilato; spalle armonicamente fuse con il collo; petto forte e ampio per contribuire ad aumentare la cavità toracica; arti in appiombato, ben distanziati, con ossa piatte. |
| Linea dorsale | Rettilinea e/o leggermente rilevata, senza vuoto retroscapolare, con lombi larghi e forti senza depressione per essere di sostegno ad un capace addome. |
| Groppa | Lunga e larga, all'incirca livellata con ischio leggermente più basso dell'ileo, con spina sacrale rilevata ma non alta; attacco di coda non piatto o rientrato o alto; coda piuttosto sottile. |
| Arti posteriori | In appiombato, giustamente piazzati, forti, asciutti, con ossa piatte; cosce ben delineate e discese; garretti piatti e larghi, con leggera angolatura, esenti da tare, con tendini e vene evidenti. |
| Piedi | Forti, ben serrati e compatti, con tallone alto e con unghia dura e resistente; pastoie forti. |
| Mammella anteriore | Giustamente estesa in avanti e saldamente attaccata, non spaccata, quarti regolari con profilo leggermente arrotondato; vene addominali prominenti e tortuose con fontane ampie; tessuto spugnoso ed elastico. |
| Mammella posteriore | Saldamente attaccata, alta e larga con profilo posteriore in linea o leggermente sporgente rispetto a quello delle natiche; quarti regolari con divisione in corrispondenza del legamento sospensorio centrale ben segnato; tessuto spugnoso ed elastico. |
| Legamento | Sospensorio mediano forte, che divide la mammella in due parti uguali e simmetriche. |
| Capeczoli | Di giuste dimensioni, uniformi, perpendicolari, inseriti al centro di ciascun quarto, cilindrici e terminanti tronchi e con un forte sfintere. |
| Piano inferiore e profondità mammella | Deve essere parallelo al suolo ed al di sopra della linea dei garretti in relazione al numero dei parti. |

Maschi

Caratteri generali

Le caratteristiche morfologiche desiderabili sono analoghe a quelle illustrate per le femmine ad esclusione degli aspetti specifici di quest'ultime e con ovvio riguardo alla mascolinità che si riflette in una maggior mole e una maggior potenza di ogni singola parte.

Assenza di gravi difetti riconosciuti trasmissibili alla discendenza.

Art. 2

Accertamento degli ascendenti

Tutti i riproduttori maschi da adibire alla riproduzione in inseminazione artificiale, devono essere sottoposti all'accertamento dell'ascendenza.

L'UCLG, al fine di poter garantire la correttezza genealogica di ogni soggetto iscritto, si riserva la facoltà di sottoporre ad accertamento, anche ripetutamente, qualunque soggetto.

L'allevatore deve rendere disponibili al test d'ascendenza i soggetti indicati dall'UCLG. Il rifiuto comporta la cancellazione della genealogia.

I soggetti iscritti ai registri genealogici principali per i quali, a seguito di accertamento non ne sia confermata l'ascendenza dichiarata alla nascita e non è possibile identificarne una corretta, sono automaticamente iscritti ai registri genealogici supplementari.

Ai soggetti con paternità e/o maternità incompatibili viene cancellato l'ascendente incompatibile. Qualora grazie all'analisi genomica sia possibile identificarne il padre o la madre corretti questi verranno attribuiti.

Per le femmine può essere richiesto, anche a campionatura, l'accertamento dell'ascendenza registrata

I soggetti scelti nel programma di campionatura debbono obbligatoriamente essere testati. L'UCLG può effettuare, in allevamento o in occasione di manifestazioni, specifici prelievi di materiale biologico per l'accertamento d'ascendenza e/o per analisi genetiche anche a soggetti già precedentemente testati.

In caso di diagnosi incompatibile per la paternità e/o maternità o dubbia paternità e maternità è opportuno effettuare il ritestaggio del soggetto e della madre.

I risultati delle analisi genotipiche e genomiche possono essere usati dall' UCLG per qualsiasi tipo di elaborazione statistica successiva.

Sono considerati ufficiali solo i risultati dei test di accertamento degli ascendenti eseguiti da enti accreditati da ICAR per la verifica delle parentele.

L'accertamento dell'ascendenza può essere effettuato anche con l'ausilio delle analisi genomiche.

Sono considerate verificate le genealogie validate con test di laboratorio non più in uso ma ufficiali all'epoca della loro applicazione.

Art. 3

Piani d'accoppiamento

Il programma confronta i dati genetici e genomici delle vacche e manze presenti negli allevamenti iscritti al Libro genealogico con gli indici genomici dei tori abilitati all'inseminazione artificiale, con lo scopo d'individuare il toro in grado di sopperire le mancanze della femmina e ottimizzare gli obiettivi di selezione nazionali ed aziendali. L'allevatore ha a disposizione un programma via WEB che gli consente di definire i suoi obiettivi di miglioramento genetico e utilizza tutti i dati del suo allevamento e dei tori disponibili sul mercato. E' disponibile un servizio di assistenza genetica fornito dai tecnici dell' UCLG.

Art. 4

Banca dati, informazioni, moduli e documenti del Libro genealogico

Per il funzionamento del libro genealogico è costituita presso l' UCLG, un'unica banca dati contenente le informazioni riguardanti gli allevamenti aderenti ed ogni singolo animale iscritto al libro genealogico.

La banca dati è strutturata ed organizzata in modo da consentire la consultazione delle informazioni sui soggetti e sugli allevamenti ed il rilascio di certificati ufficiali.

La base dati è alimentata con informazioni provenienti:

- dall'esterno, dai controlli funzionali ed altre fonti;
- da elaborazioni interne.

Per l'attività del libro genealogico, l'UCLG stabilisce gli elementi necessari per il suo funzionamento:

- detiene la base dati ufficiale del libro genealogico e gestisce il sistema informativo;
- predispone e/o realizza, la modulistica, i documenti ufficiali;
- emana le indicazioni per l'emissione dei documenti ufficiali e quant'altro si renda necessario dal progresso tecnico e per il miglioramento genetico.

Chiunque faccia uso indebito, sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni o loghi dell'UCLG è perseguito a norma di legge.

Art. 5

Il certificato zootecnico

Il Certificato zootecnico è rilasciato ai maschi e femmine iscritti al Libro genealogico sulla base della normativa vigente.

Il certificato zootecnico è obbligatorio per ogni spostamento da una azienda ad un'altra di un diverso proprietario:

Il Certificato zootecnico per un soggetto è rilasciato dall'UCLG, a richiesta del proprietario.

L'UCLG può delegare mediante convenzione enti terzi all'emissione del certificato zootecnico.

Art. 6

Iscrizione soggetti esteri al Libro genealogico

L'iscrizione di soggetti esteri al Libro genealogico è sottoposta alle norme del regolamento 1012/2016/UE.

I soggetti esteri (animali vivi, seme, embrioni) devono essere:

- registrati nella stessa sezione del Libro genealogico italiano corrispondente a quella del paese d'origine;
- accompagnati dal certificato zootecnico come previsto dalla normativa comunitaria vigente.

I tori d'inseminazione artificiale per funzionare negli allevamenti del Libro genealogico devono preferibilmente disporre di analisi genomica e/o marcatori genetici.

Art. 7

Anomalie a base genetica

Le anomalie a base genetica indesiderate che per la loro rilevanza, costituiscono un pericolo per la razza; pertanto esse sono soggette ad azioni di vigilanza ed intervento per limitarne la diffusione in popolazione sconsigliando il non utilizzo dei riproduttori portatori e invitando i centri d'IA e gli allevatori ad escludere dei maschi dall'attività riproduttiva;

La Commissione tecnica centrale classifica le anomalie a base genetica.

Per tutti i soggetti testati per le anomalie a base genetica, devono essere pubblicate le informazioni a queste relative.

Per i maschi destinati alla riproduzione in IA è consigliata l'esecuzione del test per verificare lo stato di portatore per tutte le anomalie a base genetica conosciute al momento dell'analisi.

LE VALUTAZIONI GENETICHE E GENOMICHE DEI RIPRODUTTORI**Art. 8**

L'impostazione e la conduzione tecnica delle valutazioni genetiche e genomiche è attuata dall'UCLG, in quanto giuridicamente responsabile dell'azione di miglioramento selettivo della razza e che si persegue mediante

- valutazione genetica e genomica dei tori
- valutazione genetica e genomica delle vacche

- **Art. 9**

Valutazione genetica e genomica dei tori

La valutazione genetica e genomica dei tori misura la capacità di un toro a trasmettere alla discendenza determinati caratteri atti ad elevare economicamente la potenzialità produttiva nell'ambito della razza.

Le valutazioni genetiche dei tori italiani rientrano nelle "prove di campo"; le indagini e i controlli vengono svolti sulle figlie dei riproduttori presso le stalle dei singoli allevatori.

Per analisi genotipica: s'intende un'analisi sul DNA di un soggetto utilizzando il metodo di riferimento per i bovini secondo le indicazioni impartite dall'UCLG.

Per valutazione genomica: s'intende una valutazione genetica che incorpora nella valutazione tradizionale anche le informazioni derivanti dall'analisi genotipica di un soggetto.

Le fasi per l'implementazione di un sistema di valutazione genetica sono:

- La metodologia ed i parametri da utilizzare nelle elaborazioni sono determinati dalla Commissione tecnica centrale, ed a giudizio di questa possono subire modifiche in rapporto all'evoluzione scientifica.
- Applicando le direttive della Commissione tecnica centrale, l'UCLG dopo ogni elaborazione della valutazione genetica pubblica le valutazioni genetiche/genomiche dei tori autorizzati per la inseminazione artificiale.

Nei documenti ufficiali del Libro genealogico, compresi i cataloghi delle Manifestazioni ufficiali, sono riportate valutazioni genetiche elaborate dall'UCLG.

Art. 10**Valutazione genetica e genomica delle vacche**

Con l'indice vacche si esprime la capacità genetica di ogni singola bovina.

La metodologia ed i parametri da utilizzare nelle elaborazioni sono determinati dalla Commissione tecnica centrale, ed a giudizio di questa, possono subire modifiche in rapporto all'evoluzione scientifica.

Per analisi genotipica: s'intende un'analisi sul DNA di un soggetto utilizzando il metodo di riferimento per i bovini secondo le indicazioni impartite dall'UCLG.

Per valutazione genomica: s'intende una valutazione genetica che incorpora nella valutazione tradizionale anche le informazioni derivanti dall'analisi genotipica di un soggetto.

Nei documenti e pubblicazioni ufficiali del Libro genealogico, compresi i cataloghi delle Manifestazioni Ufficiali, sono riportate le valutazioni genetiche elaborate dall'UCLG.

Art. 11**Elaborazione e certificazione dei dati raccolti**

I dati raccolti vengono elaborati:

- per singolo soggetto, i cui risultati possono essere forniti agli allevatori;
- per linee paterne, al fine di valutare tale carattere nei riproduttori attraverso gli indici genetici.

La metodologia ed i parametri da utilizzare nelle elaborazioni sono determinati dalla Commissione Tecnica Centrale, ed a giudizio di questa, possono subire modifiche in rapporto all'evoluzione scientifica.

.

Art. 12***Pubblicazione dei dati***

Nei documenti ufficiali del Libro Genealogico, compresi i cataloghi delle manifestazioni ufficiali, sono riportate valutazioni genetiche elaborate dall'UCLG.

IL CORPO DEGLI ESPERTI DI RAZZA**Art. 13**

L'Associazione Nazionale Allevatori bovini di razza Frisona e Jersey Italiana, secondo quanto previsto dagli art. 3 e 7 del Regolamento per il Libro Genealogico della razza Frisona e Jersey Italiana (D.M. 15-1-1981e D.M. 25 Marzo 1999), istituisce il "Corpo degli Esperti".

Art. 14***Classificazione degli Esperti***

Esperto della razza è colui al quale il Comitato Direttivo dell'Associazione riconosce la capacità tecnica, la competenza specifica, l'obiettività e l'autorità per procedere all'esame e alla valutazione dei soggetti sia nelle mostre che nelle visite di iscrizione al Libro Genealogico.

Gli Esperti di razza sono nominati dal Comitato Direttivo alla scadenza del mandato Istituzionale.

I nominativi dei nuovi Esperti di razza compaiono in un apposito elenco pubblicato su Bianco Nero solo nell'anno dell'acquisizione della qualifica

In tale elenco gli esperti sono suddivisi in tre sezioni:

- a. ispettori di razza;
- b. esperti di razza;
- c. esperti nazionali;

È pubblicato inoltre un elenco di esperti d'onore non più in attività ma che si sono particolarmente distinti nel campo della selezione.

Tutti gli esperti decadono ogni 3 anni e possono essere riconfermati a giudizio insindacabile del Comitato Direttivo dell'Associazione Nazionale che, su motivato parere del Comitato Consultivo degli Esperti (di cui al successivo Art.3), valuterà anche l'opportunità di rinunciare alla loro opera prima della scadenza.

Art. 15***Comitato Consultivo degli Esperti (CCE)***

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale nomina un Comitato Consultivo degli esperti. Tale Comitato è formato da:

- Presidente Anafij o suo consigliere delegato con funzione di Presidente;
- 2 ispettori di razza;
- 2 esperti nazionali;
- 2 esperti di razza preferibilmente componenti il comitato direttivo, che non esercitano l'attività di giudice.

Segretario del Comitato è il direttore dell'Associazione Nazionale Allevatori Frisona e Jersey Italiana o persona da questi delegata.

Al Comitato partecipa di diritto anche il responsabile dell'Ufficio Valutazioni Morfologiche e Mostre.

Il Comitato resta in carica per 3 anni.

Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno 5 componenti del Comitato.

Le delibere del Comitato hanno carattere consultivo ed acquistano valore esecutivo solo se ratificate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti: nel caso di parità è decisivo il parere del Presidente.

Il Comitato tratta questioni eminentemente tecniche: ha però l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell'Associazione sul comportamento degli esperti, l'espletamento del loro compito e su quanto riguarda il decoro ed il prestigio degli esperti stessi. Il Presidente del Comitato Consultivo, d'intesa con l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, convoca le riunioni e riferisce le proposte al Consiglio Direttivo della Associazione.

Ispettore di razza - La qualifica di Ispettore di razza viene attribuita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale Allevatori Frisone e Jersey Italiana agli esperti che avranno completato un corso a tempo pieno della durata di almeno sei mesi.

L'attività, la selezione, la formazione, l'aggiornamento e il controllo sull'attività sono regolate dal mansionario dell'ispettore di razza che viene approvato annualmente dal Comitato Direttivo su proposta del Comitato Consultivo Esperti.

Esperti di razza – La formazione e l'attività degli esperti di razza è finalizzata principalmente alla promozione e alla divulgazione del programma di selezione della Frisone e della Jersey Italiana. La qualifica di esperto di razza permette inoltre di accedere alla nomina ad esperto nazionale.

Esperti Nazionali - La nomina ad esperto nazionale viene attribuita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale a quegli esperti di razza che hanno superato favorevolmente quanto previsto nel Regolamento dei giudici.

Gli esperti nazionali, nominati dal consiglio direttivo, dovranno assicurare piena disponibilità, quando richiesti dall'associazione.

Doveri dell'Esperto Nazionale - L'esperto, in quanto tale, deve promuovere la razza e l'attività di selezione secondo le indicazioni di Anafij.

L'esperto deve motivare con sobrietà e proprietà d'espressione i giudizi emessi.

L'esperto non deve sollecitare con alcun mezzo l'invito a prestare l'opera sua nelle varie manifestazioni.

L'esperto non può giudicare in manifestazioni non riconosciute dal Libro Genealogico in Italia ed all'estero, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Associazione.

L'esperto, qualora fosse richiesto per giudicare manifestazioni che si svolgono fuori dal territorio nazionale, deve richiedere l'autorizzazione all'Associazione Nazionale.

L'esperto impossibilitato a recarsi a giudicare in manifestazioni per le quali sia stato designato, deve darne tempestiva comunicazione all'Associazione.

L'esperto è obbligato a partecipare agli incontri di aggiornamento ed alle riunioni che l'Associazione riterrà opportuno organizzare.

LA VALUTAZIONE MORFOLOGICA NELLA RAZZA FRISONE ITALIANA

Art. 16

La valutazione morfologica è armonizzata a livello Internazionale (**WHFF** World Holstein Frisian Federation); essa comprende:

- la punteggiatura che esprime il grado di perfezione di ogni singolo animale rispetto al modello ideale.
- la descrizione lineare dei tratti morfologici con la quale si quantifica il grado, la misura biologica di ogni aspetto considerato utilizzando una scala lineare di valori.

La punteggiatura si esprime, per vacche in lattazione e per tori oltre i 18 mesi di età, con punti da 50 a 99 corrispondenti alle qualifiche di seguito riportate:

- 90-99 Eccellente
- 85-89 Molto buono
- 80-84 Buono +
- 75-79 Buono
- 70-74 Sufficiente
- 50-69 Insufficiente

Principali criteri di valutazione per le femmine

Il punteggio totale: è il risultato della somma dei valori dei quattro parziali pesati in relazione alla loro importanza così come di seguito indicata:

- Struttura (20 %)
- Forza da latte (20%)
- Arti e piedi (20%)
- Apparato mammario (40 %)

Descrizione lineare: per ogni aspetto descritto sul retro della scheda, viene indicato il valore lineare corrispondente, avendo come riferimenti indicativi gli standard riportati per ognuno di essi;

Principali criteri di valutazione per i maschi

Il punteggio totale: è il risultato della somma dei valori dei tre parziali pesati in relazione alla loro importanza, come di seguito indicata:

- Struttura (30%)
- Forza da latte (30%)
- Arti e piedi (40%)

Descrizione lineare: per ogni tratto così come descritto per le femmine e tranne per gli aspetti relativi alla mammella, viene indicato il valore lineare corrispondente, avendo come riferimento indicativo gli standard di razza.

LE MANIFESTAZIONI ZOOTECNICHE UFFICIALI DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 17

In questo capitolo sono definite le norme richieste per l'ufficialità delle manifestazioni. Tali mostre sono approvate e si svolgono con l'assistenza ed il controllo dell'UCLG, nonché con l'eventuale supporto di enti territoriali. Con l'iscrizione alla mostra l'allevatore iscritto al Libro genealogico, accetta senza riserve il presente regolamento e tutte le disposizioni e norme vigenti.

Tutti i soggetti, nati in Italia o importati ed iscritti al Libro genealogico, possono essere iscritti/esposti in mostra se possiedono i requisiti riportati nel regolamento mostre e sulla base delle limitazioni dettate dalle esigenze organizzative. Tali soggetti devono essere presenti nell'allevamento al momento dell'iscrizione.

Tutti i soggetti iscritti alla mostra sono suddivisi nel catalogo per categorie. Il formato del catalogo e l'esposizione dei dati sono predisposti secondo le modalità impartite dall'Ufficio centrale del Libro genealogico UCLG.

L'Ente organizzatore, in accordo con l'UCLG, procederà, dandone preventiva comunicazione agli enti ed agli allevatori interessati a definire i raggruppamenti e/o categorie in base al regolamento delle mostre.

I requisiti per l'iscrizione dei soggetti saranno definiti dagli enti organizzatori in accordo con UCLG.

La valutazione morfologica dei soggetti in catalogo, che sarà pubblica ed avverrà in appositi spazi dove gli animali possano sfilare ed essere giudicati anche in movimento, sarà affidata ad un giudice unico designato dall'Associazione.

Il giudice unico giudica più categorie, e come il suo supplente, non può avere soggetti partecipanti ai concorsi della mostra.

Il giudizio è inappellabile, il comportamento del giudice, degli espositori, dei conduttori e di tutti le altre persone coinvolte dovrà essere improntato alla massima professionalità.

In base alle caratteristiche morfologiche il giudice unico dispone in ciascuna categoria tutti i capi in ordine di merito. In base alla graduatoria formulata verranno assegnati distintivi ufficiali definiti dal Regolamento Mostre:

Nelle categorie vacche in lattazione il giudice evidenzierà inoltre la prima miglior mammella.

Le finali saranno quattro. Nelle prime tre, parteciperanno le campionesse, le riserve e le eventuali menzioni delle categorie dei seguenti raggruppamenti: animali giovani, vacche giovani, vacche adulte. La quarta permetterà al giudice di proclamare le campionesse vacche della mostra, che risulteranno dal confronto tra le prime tre delle "vacche giovani" e le prime tre delle "vacche adulte.

Insieme alle finali “vacche giovani” e “vacche adulte” si assegneranno anche i premi inerenti “miglior mammella giovane” e “miglior mammella adulta”, scelte fra le migliori mammelle delle rispettive categorie.

In tutte le mostre ufficiali verrà assegnato il premio “miglior allevatore/espositore”. La classifica verrà redatta prendendo in esame fino ad un massimo di 6 capi per ciascun espositore.

le disposizioni del “codice etico” che potranno essere aggiornate di anno in anno, a cura dell’associazione nazionale allevatori bovini razza Frisona Italiana, ed alle quali si rimanda, fanno parte del Regolamento Mostre, in quanto favoriscono le buone pratiche di gestione zootecnica e del benessere animale.

È fatto obbligo agli allevatori di rispettarlo ed osservarlo in ogni sua parte, adottando comportamenti in linea con le finalità dell’Associazione Nazionale Allevatori Bovini razza Frisona Italiana.

La relativa commissione di controllo potrà essere costituita da un minimo di 3 ad un massimo di cinque componenti e sarà nominata dall’Ente organizzatore congiuntamente al coordinatore della stessa.

I controlli avverranno per tutta la durata della manifestazione, a partire dallo scarico degli animali nell’area fieristica e fino alla chiusura della manifestazione stessa.

Sanzioni: la mancanza del rispetto di una delle norme del codice etico da parte di un allevatore o del suo incaricato/collaboratore, provocherà l’esclusione dalla partecipazione di tutti i soggetti dall’entrata nel ring e l’annullamento dei risultati fino ad allora eventualmente ottenuti dall’allevamento.

Sono inoltre previste specifiche sanzioni in base alla gravità ed alla pluralità delle infrazioni commesse.

CENTRO GENETICO

Art. 18

Tutti i soggetti di razza Frisona Italiana da inserire in FA per le prove di progenie dovranno transitare dal Centro Genetico ed avere le caratteristiche previste dal seguente regolamento.

REQUISITI GENETICI

I tori, per essere ammessi al centro genetico, devono avere i requisiti genetici indicati dalla Commissione tecnica centrale di ANAFIJ.

ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA

L'allevamento di provenienza deve essere iscritto al Libro Genealogico.

NORME OPERATIVE

DOMANDA: chiunque intenda inviare un torello al Centro Genetico, deve fare richiesta ad ANAFIJ.

VISITA PRE-ENTRATA: per i torelli accettati potrà essere effettuata una visita aziendale da un veterinario incaricato dal Centro Genetico

Durante la visita il veterinario, oltre all'esame clinico previsto, può prelevare un campione di sangue per i test stabiliti. Qualora vengano rilevati fatti clinici o anomalie incompatibili con la carriera riproduttiva, il torello non sarà ammesso. I soggetti devono essere decornati.

ENTRATA AL CENTRO GENETICO: l'arrivo deve avvenire nei giorni stabiliti in base al calendario predisposto. L'entrata dei torelli è fissata tra i 4 e i 12 mesi di età.

All'arrivo, il veterinario esaminerà la documentazione sanitaria ed eseguirà la visita clinica dei soggetti sull'automezzo (autorizzato al trasporto bovino / preventivamente lavato e disinfettato).

I torelli devono presentarsi in condizioni igieniche accettabili, risultare effettivamente decornati, non evidenziare anomalie fisiche (del tipo ernia ombelicale, problemi agli arti). I torelli verranno pesati.

STALLA ISOLAMENTO: all'arrivo i torelli verranno inviati in una stalla di isolamento dove resteranno in gruppo per almeno 30 gg.. Alla fine della quarantena verranno trasferiti al Centro Genetico.

PERMANENZA AL C.G.: la permanenza dei torelli al centro genetico è prevista indicativamente in ca. 105 gg.

QUOTA GIORNALIERA: la quota giornaliera copre le spese per tutte le prestazioni previste: alimentazione, controlli, assistenza sanitaria e assicurazione.

Sulla base dei costi medi di gestione dei torelli e tenuto conto, per i torelli nati in Italia, del contributo del Ministero delle Risorse Agricole, viene fissata annualmente la quota per torello.

Il pagamento va effettuato al momento dell'entrata.

ASSICURAZIONE: l'Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana stipulerà per ogni soggetto un contratto di assicurazione per un massimale prefissato, comprese le spese inerenti eventuali interventi sanitari, che assicura, limitatamente al periodo di permanenza al Centro Genetico, i seguenti rischi: morte o abbattimento forzoso per infortuni e per malattie comuni o contagiose. Per quanto concerne le malattie comuni o contagiose la garanzia è subordinata agli accertamenti che l'Associazione Nazionale effettuerà presso la stalla di quarantena.

Dai rimborsi verranno detratti il premio assicurativo, le spese medicinali e le eventuali spese accessorie.

Il torello che rientra in azienda perde ogni diritto a rimborsi assicurativi.

ACCERTAMENTO ASCENDENZA: i torelli dovranno avere la conferma dell'esatta paternità e maternità mediante un test ufficialmente riconosciuto.

VARIANTI GENETICHE INDESIDERABILI: qualora nell'ascendenza di un torello risultassero soggetti portatori di varianti genetiche indesiderabili, il torello verrà testato e, se portatore, escluso dal Centro Genetico.

ANALISI GENOMICA il toro dovrà avere una analisi genomica con almeno 50.000 marcatori.

NORME SANITARIE

TORELLO: deve essere sottoposto obbligatoriamente ai test sanitari previsti, nei 28 giorni precedenti l'introduzione nei locali di quarantena, ed essere quindi provvisto dalla documentazione sanitaria ufficiale:

ALLEVAMENTO: deve essere in possesso del modello sanitario, ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi sotto il controllo del veterinario ufficiale della USSL di competenza, controfirmata dal responsabile del servizio. pervenire al Centro Genetico su mezzo autorizzato, lavato e disinfettato.

Nel periodo di isolamento e durante la permanenza presso il Centro Genetico il soggetto sarà sottoposto ai controlli previsti dalle normative sanitarie.

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.9167939 del 24/09/2020